

Il Consiglio d'Istituto del Liceo Classico "Vittorio Emanuele II" di Palermo

VISTO l'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTI gli artt. 1, 2, 3 della Convenzione ONU sui diritti infanzia e adolescenza del 1989;
VISTO il Regolamento UE 2016/679 o GDPR e il D.lgs. n. 196/03;
VISTO il Capo IV art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successivi decreti;
VISTO il DPR n. 275/99;
VISTO il DPR n. 249/98 e successive modificazioni;
VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 28 settembre 2011 sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite; VISTO l'art. 1 comma 16 della Legge 107/2015 VISTA la Strategia Nazionale LGBT+ 2022 –2025;
VISTA la Legge n.164 del 19 Aprile 1982;
VISTO il D.lgs. n. 297/94 VISTO il DPR 416/74 VISTO il DPR 567/96;
VISTA la delibera n. 05/2023 della Plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Palermo in data 06/02/2023;
VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei docenti n. 27 del 19/05/2023;

DELIBERA L'APPROVAZIONE DEL

REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLA CD CARRIERA "ALIAS" PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI IN TRANSIZIONE DI GENERE

CAPO I: DISPOSIZIONI PRINCIPALI

Art. 1 - Oggetto e Finalità del Regolamento

1. Nel perseguimento degli obiettivi del Regolamento di Istituto è emanato il presente Regolamento per l'attivazione e la gestione della cd carriera Alias.
2. Il presente Regolamento è volto a garantire alle studentesse e agli studenti in transizione di genere, iscritti all'Istituto, la possibilità di vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della privacy e della dignità dell'individuo, idoneo a favorire rapporti interpersonali improntati alla correttezza ed al reciproco rispetto delle libertà e dell'inviolabilità della persona, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana e dei sopra citati riferimenti normativi.

Art. 2 - Iter Procedurale

1. Il presente regolamento viene adottato dal Consiglio di Istituto ed è reso operante mediante pubblicazione all'Albo dell'Istituzione Scolastica.

Art. 3 - Destinatari e destinatarie

1. L'attivazione della carriera Alias può essere richiesta dalla famiglia di un'alunna o alunno minorenni o dall'alunna o alunno maggiorenne che dimostri l'esigenza di utilizzare un prenome di genere discorde rispetto a quello anagrafico in quanto ha intrapreso un percorso di transizione medica o sociale.

CAPO II: DISPOSIZIONI SULLA RICHIESTA E SULL'ATTIVAZIONE DELLA CARRIERA ALIAS

Art. 4 - Richiesta di attivazione della Carriera Alias

1. La famiglia di un'alunna o alunno minorenni o l'alunna o alunno maggiorenne che intende richiedere la carriera Alias (d'ora in poi "persona richiedente") deve inviare la richiesta all'indirizzo PEC dell'Istituto papc11000q@pec.istruzione.it, avente come oggetto: "Riservato al Dirigente".
2. La richiesta di cui sopra sarà visionata esclusivamente dal Dirigente Scolastico o dal delegato del Dirigente a tal fine dallo stesso nominato (d'ora in poi "Delegato").
3. Il Delegato deve fornire le informazioni necessarie per l'attivazione della carriera Alias, supportare la persona richiedente nell'istruzione della relativa procedura amministrativa e seguire direttamente il percorso della richiesta e la gestione della carriera Alias una volta attivata.
4. Il Delegato, per venire incontro alle esigenze specifiche della studentessa o dello studente e, previa autorizzazione della/o medesima/o o della famiglia in caso di studentessa o studente minore, può avvalersi di un apposito gruppo di lavoro nominato dal Dirigente Scolastico.

Art. 5 - Attivazione carriera Alias

1. L'attivazione della carriera Alias avviene successivamente all'iscrizione, o contestualmente ad essa, previa comunicazione al Dirigente Scolastico e/o al Delegato.
2. Ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente regolamento, la Scuola - accolta la richiesta - attiva la carriera Alias per la persona richiedente con assegnazione del prenome elettivo prescelto dalla stessa. Tale utilizzo convenzionale del prenome prescelto costituisce anticipazione dei provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di transizione di genere, quando la persona richiedente sarà in possesso di nuovi documenti anagrafici di identità personale a seguito di sentenza del Tribunale che rettifichi l'attribuzione di sesso e di conseguenza il nome attribuito alla nascita.
3. Il prenome dell'identità elettiva sarà l'unico visibile e utilizzabile per tutti i servizi didattici interni al contesto scolastico, costituendo di fatto l'unico nome a cui ricondurre la persona e tutti gli aspetti della sua vita scolastica comunque intesi e denominati.
4. La carriera Alias non ha la finalità di modificare elementi all'identità giuridica, la quale rimane necessariamente immutata fino alla sentenza di cui al comma 2, ma si affianca a quella già attivata al momento dell'iscrizione (contenente i dati anagrafici) e riferita alla persona richiedente, e rimarrà l'unica ad essere utilizzata nell'ambiente scolastico nel rispetto del presente Regolamento. In ogni caso resta fermo che tutte le situazioni che in ambito interno riguardano l'identità alias restano immediatamente riferite e riferibili all'identità anagrafica.

5. La carriera Alias resterà attiva finché prosegue la carriera scolastica, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dalla persona richiedente o le cause di disattivazione di cui al seguente art. 8.

6. La Segreteria Didattica dell'Istituto su indicazione del Delegato cura la procedura amministrativa di attribuzione dell'identità Alias e il collegamento fra questa e l'identità anagrafica della persona richiedente.

7. Al fine di garantire il massimo rispetto della privacy e della dignità dell'individuo, presso ciascuno dei plessi scolastici verrà istituito un bagno unisex utilizzabile da tutta la comunità studentesca e accessibile ad una sola persona per volta.

Art. 6 - Rilascio di certificazioni, attestazioni, liberatorie e diritto di accesso

1. La modifica delle generalità è valida solo ed esclusivamente ai fini delle attività scolastiche.

2. Ogni autocertificazione, certificazione o attestazione dotata di valore legale o comunque da far valere all'esterno della Scuola riguardante la carriera scolastica dovrà far riferimento all'identità anagrafica e non a quella di elezione. Pertanto anche il diploma e tutte le certificazioni riporteranno i dati anagrafici indicati nel documento di identità.

3. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di accesso per acquisire atti o documenti comunque denominati nei quali è indicata l'identità elettiva, gli stessi verranno rilasciati con la specificazione della riferibilità all'identità giuridica anagrafica. A tal fine con la sottoscrizione dell'accordo "Carriera Alias" la persona richiedente e/o i genitori dell'alunno/a minorenne autorizzano espressamente l'Istituto alla suddetta specificazione pena l'impossibilità di attivare la carriera Alias.

CAPO III: OBBLIGHI, VIOLAZIONI E VALIDITÀ

Art. 7 - Obblighi della persona richiedente

1. La persona richiedente si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente al Delegato, di cui al precedente art. 3, l'intenzione di partecipare ad attività didattiche all'interno della scuola che possano avere rilevanza esterna, al fine di verificare e concordare con lo stesso, ove possibile, l'eventuale utilizzo della propria identità elettiva.

2. La persona richiedente si impegna ad informare la scuola di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità dell'utilizzo e/o del riconoscimento della identità elettiva. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente al Delegato l'eventuale pubblicazione della sentenza del Tribunale riguardante la rettifica anagrafica conseguente all'attribuzione di sesso e di nome, oppure l'interruzione definitiva del percorso finalizzato a tale rettifica.

Art. 8 - Violazioni del Regolamento

1. Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che la persona richiedente violi quanto

disposto dal presente Regolamento, la carriera Alias sarà immediatamente disattivata con ripristino della carriera anagrafica, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili dagli organi competenti.

Art. 9 - Validità della carriera Alias

1. La Carriera Alias, una volta attivata, si intende rinnovata tacitamente all'inizio di ogni anno scolastico, salvo richiesta di interruzione della stessa da parte della persona richiedente o della famiglia in caso di studente/essa minore.
2. L'efficacia della Carriera Alias cessa, altresì, al momento della comunicazione all'indirizzo PEC di cui all'art. 4, da parte della persona richiedente o della famiglia in caso di richiedente minore, della sentenza definitiva di rettifica e di riattribuzione di genere emessa dal Tribunale competente.
3. Ai sensi dell'art. 6 e nel rispetto della legge, nel caso in cui la persona richiedente consegua il titolo di studio finale senza che sia intervenuta alcuna sentenza del Tribunale, tutti gli atti di carriera - ivi compreso il rilascio del titolo finale - faranno riferimento ai soli dati anagrafici forniti dalla persona richiedente al momento dell'immatricolazione.

CAPO IV: FUNZIONI OPERATIVE E TRATTAMENTO DATI

PERSONALI Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati indicati relativi al presente Regolamento deve risultare conforme alla normativa vigente in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 o GDPR e del D.lgs. n. 196/03.

Art. 11 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo e sul sito web dell'Istituzione Scolastica ed assume efficacia a far data dalla pubblicazione.